



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 426/16/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE TRA LE SOCIETÀ HUTCHISON EUROPE
TELECOMMUNICATIONS S.À R.L. E VIMPEL COM LUXEMBOURG
HOLDINGS S.À R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS, del 1 dicembre 2015, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2014*”;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016 di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la nota pervenuta in data 1 settembre 2016 (acquisita al protocollo dell’Autorità con il n. 46757 del 2 settembre 2016), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento*, con cui le società Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l e Vimpelcom Luxembourg Holdings S.à r.l hanno notificato l’operazione di concentrazione realizzata mediante la costituzione di una *joint venture* paritaria tra le due società e finalizzata, in ultima istanza, alla fusione delle relative attività italiane nel settore delle telecomunicazioni tramite incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A;

RILEVATO che la società Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l opera nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) indirettamente, attraverso la controllata di diritto italiano H3G S.p.A., nella fornitura di servizi di media audiovisivi sulla televisione digitale terrestre, sul satellite e *on line*;

CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l risulta essere:

- società con sede legale in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), 7 rue du Marché-aux-Herbes, registrata presso il Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo al numero B74649;
- controllata interamente e indirettamente dalla società CK Hutchinson Holdings Limited, con sede amministrativa ad Hong Kong e quotata presso la borsa Hong Kong Stock Exchange Limited, per il tramite della società di diritto lussemburghese Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r. l.;
- controllante al 100% la società Hutchinson 3G Italy Investments S.à r. l., avente sede legale in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), 7 rue du Marché-aux-Herbes, registrata presso il Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo al numero B77457, la quale controlla indirettamente, tramite la società di diritto italiano 3 Italia S.p.A. c.f. 02547170924, la società H3G S.p.A. c.f. 02517580920, iscritta al ROC con il n. 009504 in qualità di fornitore di servizi di comunicazione elettronica e fornitore di servizi di media audiovisivi anche sul *web* e, tramite quest’ultima, la società 3Lettronica Industriale S.p.A. c.f. 01745470169, iscritta al ROC con il n. 014292 in qualità di operatore di rete.

La società Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l, ha comunicato la titolarità, tramite la controllata H3G S.p.A., di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale con il marchio "La3" e relativa attribuzione del numero di LCN 134 (determina del MISE Prot. n. DGSCER/DIV.III/76586 del 23/09/2011) e di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi sul satellite per il marchio "La 3 Sat" (delibera n. 430/13/CONS del 18/07/2013).

La società Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l, ha comunicato la titolarità, tramite la società 3Lettronica Industriale S.p.A., controllata al 100% da H3G S.p.A., di un diritto d'uso definitivo di frequenze in ambito nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-H/DVB-T (determina del MISE Prot. n. DGSCER/DIV.III/53915 del 28/06/2012 come modificato dal Prot. n. DGSCER/DIV.III/2737 del 14/01/2013).

3. la società VimpelCom Luxembourg Holdings S.à r.l. risulta essere:

- società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), 15 rue Edward Steichen, registrata presso il Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo al numero B199019;
- controllata interamente e indirettamente dalla società VimpelCom Limited, con sede amministrativa ad Amsterdam e quotata al NASDAQ Global Select Market per il tramite della società VimpelCom Amsterdam B.V., avente sede legale ad Amsterdam e registrata alla Camera di Commercio olandese al numero 34378904;
- controllante, tramite la società di diritto italiano Wind Telecom S.p.A., c.f. 08526731008, la società Wind Acquisition Holdings Finance S.p.A., c.f. 08607091009, la quale controlla interamente la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., c.f. 02517580920, iscritta al ROC con il n. 008788 in qualità di fornitore di servizi di comunicazione elettronica;

4. l'operazione in esame ha ad oggetto la creazione di una *joint venture*, attraverso la società Hutchinson 3G Italy Investments S.à r. l., controllata congiuntamente dalle società Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l. e Vimpelcom Luxembourg Holdings S.à r.l. su base paritaria, al fine di realizzare l'integrazione delle attività italiane delle suddette società nel settore delle telecomunicazioni. In una seconda fase sarà realizzata la fusione per incorporazione della società Wind Acquisition Holdings Finance S.p.A. in 3Italia S.p.A. e della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A.. Pertanto, all'esito dell'operazione, la *joint venture* Hutchinson 3G Italy

Investments S.à r. l. controllerà indirettamente e interamente H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

5. in relazione alle verifiche sul numero di autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi, si rileva che il limite previsto dall'art. 43, comma 7, del *Testo unico* si riferisce al totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. Pertanto, non essendo la società VimpelCom Luxembourg Holdings S.à r.l. titolare di alcuna autorizzazione per la diffusione di servizi di media audiovisivi, l'operazione in oggetto non incide sul numero dei titoli abilitativi riconducibili, in via indiretta, alla società Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l., e quindi alla *joint venture* Hutchinson 3G Italy Investments S.à r. l.;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2014, il gruppo riconducibile a Hutchison Europe Telecommunications S.à r.l. ha conseguito ricavi ai fini SIC – così come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro) – pari allo *OMISSIS*% e il gruppo riconducibile a Vimpelcom Luxembourg Holdings S.à r.l. non ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC. Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte della *joint venture* costituita dalle due società, Hutchinson 3G Italy Investments S.à r. l., anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, si evidenzia che le società partecipanti all'operazione, anche tramite società controllate o collegate, non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% per cento dei ricavi complessivi di tale settore;

8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del *Testo unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che lo stesso non è applicabile all'operazione di specie;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 16 settembre 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi